



**COMUNE DI MONRUPINO
OBČINA REPENTABOR**

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d. lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti di bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lg. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. Previsioni di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al

debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (FCDE)

Accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'art. 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

In linea generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazioni alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni per quanto riguarda il Tit. I delle Entrate, è stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa), mentre per il Tit. III sono state considerate le entrate alla refezione scolastica e al centro estivo.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media aritmetica sui totali.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012.

Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento - ruoli emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi con un'unica modalità, utilizzando a tal fine la media aritmetica sui totali.

Per il calcolo del fondo si è preso a riferimento il quinquennio 2012-2016 e per ogni singolo capitolo si è scelto il criterio della media aritmetica sui totali per calcolare l'importo da accantonare al fondo.

Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per quanto riguarda le entrate tributarie – Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati, l'importo obbligatorio minimo da accantonare per l'anno 2017 era pari a Euro 17.208,36, mentre si è ritenuto prudenzialmente di accantonare la somma di Euro 36.905,38, cioè il 17,40% della somma stanziata nel bilancio per la tassa sui rifiuti.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie – Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni l'importo obbligatorio minimo da accantonare per l'anno 2017 era pari a Euro 975,99, mentre si è accantonata la somma di Euro 985,25, cioè il 3,24% della somme stanziate nel bilancio per le entrate in parola.

Dato atto che si è provveduto ad un accantonamento totale del fondo crediti di dubbia esigibilità, non si provvede ad accantonare ulteriori quote per coprire l'eventuale non introito dell'evasione prevista in Bilancio.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono cause in corso, che presagiscano significativa probabilità di soccombenza.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili i dati definitivi delle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2, lettera i) non è stato costituito un fondo vero e proprio per l' "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" in quanto ogni anno si provvede in corso d'anno all'impegno di tale importo, che a fine anno o in sede di consuntivo viene cancellato ed il relativo ammontare viene annualmente accantonato nel risultato di amministrazione.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

- c) Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione;
- d) Derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)

561.716,67

Totale parte accantonata (B): 39.743,78

Indennità di fine mandato sindaco (da maggio 2014) 3.216,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Rendiconto 2016 36.527,78

Totale parte vincolata (C): 341.753,57

Avanzo vincolato da entrate destinate per legge 233.472,22

Avanzo vincolato da trasferimenti a specifica destinazione 108.281,35

Avanzo vincolato da entrate a specifica destinazione dall'ente 0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D): 14.197,94

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) AVANZO LIBERO (PRESUNTO)

166.021,38

L'equilibrio complessivo della gestione 2018 – 2020 è stato conseguito senza l'applicazione di quote di avanzo.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli Enti Locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a

specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In seguito all'adozione delle deliberazioni di riaccertamento parziale nell'anno solare 2018, il Fondo pluriennale vincolato ammonta attualmente a complessivi € 92.067,90 ed è suscettibile di ulteriori integrazioni nelle successive fasi di ricognizione e riaccertamento ordinario dei residui.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria per gli anni 2018-2020 non è previsto alcun intervento di investimento finanziato con ricorso all'indebitamento. Tutte le opere pubbliche programmate verranno finanziate con risorse proprie (alienazione di beni immobili) o con trasferimenti pubblici.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Monrupino non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Ragione Sociale	Misura della partecipazione dell'Amministrazione alla data del 31.12.2015 (%)
ISONTINA AMBIENTE SRL	0,1%
ACQUEDOTTO DEL CARSO Spa – KRAŠKI VODOVOD D.D.	23,70%
GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS S.C.A.R.L.	0,83%
AGENZIA PER LA MOBILITA' TERRITORIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	0,295%
AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE	0,295%
INTERPORTO TRIESTE SPA	12,02%

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione.

EQUILIBRI DI BILANCIO DI MEDIO LUNGO TERMINE

Come già emerge dagli atti di programmazione degli esercizi finanziari precedenti, l'Ente già da qualche anno si trova ad affrontare, in particolare dal 2015 in poi, uno stato di tensione di parte corrente nel rapporto fra Entrate e Spese, aggravatasi con la progressiva diminuzione dei contributi ordinari per il funzionamento, di cui è beneficiario da parte della Regione e dello Stato, con la riduzione della base imponibile propria delle imposte cosiddette patrimoniali (imposte IMU e TASI, soprattutto nella cd. zona autoporto (Interporto Trieste SPA)), e con l'aumento, nel tempo, della quota del cd. Extragetito IMU, che attualmente viene liquidato (dato 2017) in € 387.534,00, a fronte di gettiti attesi IMU che oscillano fra i 190.000,00 Euro e i 220.000 Euro. Da un lato si può ragionevolmente auspicare che l'Ente beneficerà di una riduzione in conseguenza degli accordi in essere fra Stato e Regione sulla metodologia di calcolo e sulla titolarità della liquidazione della quota dovuta, rimanendo in ogni caso in capo all'Ente l'istruttoria specifica relativa all'eventuale revisione verso il basso dell'importo da accantonare in spesa corrente, da condurre sulle singole posizioni contributive e sui singoli immobili.

Nell'ultimo biennio l'Ente ha potuto salvaguardare i propri equilibri, beneficiando di un contributo a titolo di indennizzo per la presenza di stranieri sul proprio territorio, istituiti con specifiche norme di legge a livello regionale che tuttavia non attribuiscono a questa risorsa alcun carattere di stabilità nel tempo, rimanendo essa anzi variabile a seconda del numero di presenze su cui l'Ente non può avere influenza alcuna.

Per l'anno 2018 la Regione ha ulteriormente stanziato con legge un fondo di 100.000,00 Euro – verosimilmente aumentabile con manovre successive - con le stesse finalità di indennizzo – tale da permettere all'Ente una previsione ragionevole su cui contare, in misura comparabile a quella degli anni precedenti.

Cionondimeno, poiché non si può sottovalutare il carattere di non strutturalità del trasferimento, risulta necessario prevedere alcune ipotesi – già per il 2018 – di garanzia, nel caso in cui l'importo con cui venisse erogato dovesse dimostrarsi inferiore. A tal proposito l'Amministrazione, onde evitare squilibri di tipo strutturale, si impegna, qualora se ne ravvisasse la necessità in termini di equilibrio finanziario strutturale, a percorrere tutti gli strumenti necessari del titolo VIII, capo I della seconda parte del dlgs 267/2000, in particolare dell'art. 243 bis.

A tal fine, e poiché il fondo attualmente istituito con la legge regionale di stabilità 2018, non estende le proprie risorse anche al biennio successivo, è stata prevista, per il 2019 e per il 2020, al titolo primo dell'Entrata, l'addizionale comunale IRPEF, la cui quantificazione di € 113.000,00, nel rispetto del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del DLGS 118/2011, è stata operata con l'ausilio del simulatore apposito sul Portale del federalismo fiscale, nella misura massima dello 0,8%, ad aliquota unica e senza soglia di esenzione. Ovviamente l'Amministrazione darà indirizzo al Settore Finanziario di monitorare puntualmente l'andamento delle Entrate in relazione alle Spese, al fine di poter eventualmente rinunciare all'aggravio fiscale che va inteso, per i motivi sopra esposti, meramente come ultima ratio di salvaguardia ai fini del mantenimento di un equilibrio di medio lungo periodo.

Sempre per ciò che concerne le Entrate tributarie di cui al Titolo I°, verrà intensificata l'attività di accertamento delle imposte patrimoniali IMU e TASI per gli anni pregressi.

A ciò si aggiunge la possibilità di applicare, già nel 2018, le tariffe per i servizi a domanda individuale, a copertura totale dei costi, come già previsto dall'apposita deliberazione di Giunta comunale n° Aumento delle tariffe della mensa scolastica fino alla copertura del 100%, come da deliberazione della Giunta comunale n° 27 dd 29/03/2018.

Per ciò che concerne le entrate extratributarie del titolo III°, l'Amministrazione si impegna a potenziare l'attività di Gestione del patrimonio, in particolare di quello disponibile, al fine di poter aumentare i flussi derivanti da canoni di locazione e affitto dei beni comunali con contratti pluriennali.

In parallelo, continuerà a venir percorso il dialogo con il MEF ai fini della verifica delle possibilità di revisione dell'Extrageffito IMU, nonché della restituzione, se si dovessero concretizzare i fondamenti per una pretesa in tal senso, delle quote eventualmente pagate in eccesso negli anni precedenti.

In conclusione, si rammenta che nella Nota integrativa che accompagnava il Bilancio di previsione l'Ente ha provveduto ad accantonare una quota di avanzo libero per fronteggiare eventuali situazioni di squilibrio collegabili, direttamente o indirettamente, alla permanenza della quota dell'Extrageffito liquidata, come viene confermato negli ultimi anni ripetutamente, in misura praticamente doppia rispetto al gettito IMU atteso.

